

# Assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale decrescente a premio unico anticipato abbinata a prestiti personali rimborsabili mediante cessione/delegazione di quote di stipendio in forma collettiva

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Poste Vita S.p.A.

**Postevita**  
Gruppo Assicurativo Postevita

PosteProtezione Polizza Vita-CQS

Data ultimo aggiornamento: 05/07/2025  
Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

L'Assicurazione vale solo per le concessioni di prestiti erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti, in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (in quest'ultimo caso se la durata del prestito è minore o uguale alla scadenza del contratto di lavoro) presso le Società del Gruppo Poste Italiane. Il Contraente è l'Istituto bancario/finanziario che concede il finanziamento, l'Assicurato è il mutuatario che stipula il prestito personale che si estingue con la cessione/delega di pagamento della retribuzione. In caso di morte dell'Assicurato, che compromette la restituzione del prestito, il Beneficiario della prestazione assicurata è l'Istituto bancario/finanziario che concede il finanziamento.



## Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Il rischio di **morte** è assicurato qualunque possa essere la causa, salvo i limiti di copertura.

In caso di morte verificatosi prima della scadenza contrattuale, Poste Vita S.p.A. paga al Beneficiario un importo pari al valore capitale alla data della morte, delle rate di ammortamento del finanziamento con scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute. La prestazione sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. (L'importo massimo liquidabile è pari a 60.000,00€ per la cessione del quinto e 40.000,00€ nel caso della delegazione di pagamento)

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall'Assicuratore.



## Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ non hanno ancora compiuto 18 anni;
- ✗ hanno compiuto 68 anni;
- ✗ alla scadenza dell'Assicurazione hanno un'età superiore a 70 anni e 6 mesi;
- ✗ non sono dipendenti a tempo determinato o indeterminato presso una delle Società del Gruppo Poste Italiane.



## Ci sono limiti di copertura?

In caso di Morte derivante da suicidio dell'Assicurato avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell'Assicurazione o da partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, o in caso di dichiarazioni dell'Assicurato rilasciate, con dolo o colpa grave, in modo non veritiero, la garanzia opera solo a beneficio del Contraente, con diritto pertanto dell'Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi dell'Assicurato per il rimborso della somma pagata al Contraente.

Sono escluse le conseguenze

- ! del dolo della Contraente
- ! dei rischi collegati alle reazioni nucleari o contaminazioni radioattive
- ! le conseguenze di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'Assicurato vi abbia preso parte attiva.



## Dove vale la copertura?

✓ Il rischio di **Decesso** è coperto senza alcun limite territoriale.



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi la Proposta di Assicurazione, hai il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere sull'attuale stato di salute.
- L'assunzione del rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute forniti nella Proposta di Assicurazione e, eventualmente, nel Rapporto del Medico.
- In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in corso di ammortamento del finanziamento, il Contraente/Istituto Mutuante dovrà darne avviso all'Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro, inviando i seguenti: copia di atto di morte in carta libera rilasciato dall'ufficio di Stato Civile, competente o documento equipollente; copia del Contratto di Prestito; conto estintivo del finanziamento. Il Contraente/Istituto Mutuante non ha l'obbligo di allegare la cartella clinica o la relazione del medico che ha accertato il decesso.

Il sinistro si può denunciare entro 10 anni dalla data del decesso dell'assicurato.



## Quando e come devo pagare?

- Il Contratto prevede il pagamento, da parte del Contraente, di un Premio Unico Anticipato, a mezzo bonifico bancario.
- L'entità del premio dipende dal montante del finanziamento, dalla durata dell'Assicurazione e dall'età dell'Assicurato.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione ha durata pari a quella del finanziamento.
- La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno in cui nasce la posizione debitoria dell'Assicurato nei confronti del Contraente e termina con lo scadere del piano di ammortamento. La durata del Contratto di Assicurazione non può, comunque, essere inferiore a 36 mesi e superiore a 120 mesi.



## Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

- Il Contraente ha la facoltà di esercitare il **diritto di revoca** della proposta di assicurazione fino al momento della conclusione del Contratto di Assicurazione.
- Il Contraente può, altresì, esercitare il **diritto di recesso** entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di conclusione del Contratto di Assicurazione.



Sono previsti riscatti o riduzioni?  SI  NO

# Assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale decescente a premio unico anticipato abbinata a prestiti personali rimborsabili mediante cessione/delegazione di quote di stipendio in forma collettiva

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita  
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo Vita)

Poste Vita S.p.A.

**Postevita**  
GruppoAssicurativoPostevita

PosteProtezione Polizza Vita-CQS

Data di aggiornamento: 02/02/2026  
Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**Poste Vita S.p.A.** Viale Europa 190 - 00144 Roma, Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, Indirizzo sito internet: [www.postevita.it](http://www.postevita.it), Indirizzo e-mail: [infoclienti@postevita.it](mailto:infoclienti@postevita.it), PEC: [postevita@pec.postevita.it](mailto:postevita@pec.postevita.it).

Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana, appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, Italia. Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, indirizzo sito internet: [www.postevita.it](http://www.postevita.it), indirizzo e-mail: [infoclienti@postevita.it](mailto:infoclienti@postevita.it), PEC: [postevita@pec.postevita.it](mailto:postevita@pec.postevita.it). ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999, n. 1735 del 20/11/2000, n. 2462 del 14/09/2006 e n. 2987 del 27/6/2012, è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed è la Capogruppo del "Gruppo Assicurativo Poste Vita" iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043. I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita, di seguito riportati, si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024:

- il patrimonio netto ammonta a 5.709 milioni di euro, di cui 1.217 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 4.492 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio;
- l'indice di solvibilità riferito alla gestione vita risulta essere pari al 333,17% e rappresenta il rapporto tra i mezzi propri ammissibili pari a 13.899 milioni di euro ed il requisito di capitale pari a 4.172 milioni di euro.

Per le informazioni patrimoniali e di solvibilità si rimanda alla "Relazione Unica sulla solvibilità e condizione finanziaria" del Gruppo Poste Vita consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link: [www.postevita.it](http://www.postevita.it)

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

L'assicurato che non ha ancora compiuto 18 anni e che ha già compiuto 68 anni. L'assicurato che alla scadenza dell'Assicurazione ha un'età superiore a 70 anni e 6 mesi. L'assicurato che non è dipendente a tempo determinato o indeterminato presso una delle Società del Gruppo Poste Italiane.



## Ci sono limiti di copertura?

Per la copertura Morte non è prevista alcuna carenza. In caso di suicidio dell'Assicurato avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell'Assicurazione o a seguito di partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi o in caso di dichiarazioni dell'Assicurato rilasciate, con dolo o colpa grave, in modo non veritiero: la garanzia opera solo a beneficio del Contraente, con diritto pertanto dell'Assicuratore di agire verso gli eredi dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate al Contraente

È escluso dall'Assicurazione il Decesso causato dalle conseguenze di: dolo della Contraente; tutti i rischi collegati alle reazioni nucleari o contaminazioni radioattive; atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'Assicurato vi abbia preso parte attiva.

Sono causa di annullamento del contratto, e quindi nessun importo viene pagato al beneficiario: l'inesistenza del Contratto di Prestito; la mancata erogazione del finanziamento, la falsificazione dei documenti prodotti a corredo della Proposta di Assicurazione.



## A chi è rivolto questo prodotto?

A banche o intermediari iscritti all'Albo ex art. 106 TUB. In particolare, il prodotto descritto è un'assicurazione temporanea "caso morte", a capitale decrescente ed a Premio unico anticipato, studiata per Financit SpA che ha concesso un prestito personale estinguibile mediante cessione/ delegazione di pagamento di quote mensili di stipendio, prestito disciplinato rispettivamente dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche, dall'art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili. L'Assicurato è il mutuatario ovvero il dipendente di una delle Società del Gruppo Poste Italiane. Il Contraente è l'Istituto bancario/ finanziario che concede il finanziamento ovvero Financit.



## Quali costi devo sostenere?

### Tabella dei costi gravanti sul premio

Il premio è a carico del Contraente.  
Costi di acquisizione e gestione gravanti in percentuale sul premio:  
▪ 15%.  
I costi del Rapporto del medico, qualora richiesto dall'Assicuratore, sono a carico dell'Assicurato.

### Costi di intermediazione

Non sono previsti costi di intermediazione.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi: **Poste Vita S.p.A. - General Counsel - Gestione Reclami, Viale Europa, 190 - 00144 Roma, n. fax 06.5492.4426.** È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: [reclami@postevita.it](mailto:reclami@postevita.it). La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è General Counsel/Reclami.

Al fine di un'ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:

- nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email;
- numero di polizza;
- numero di sinistro, qualora aperto;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

### All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:

IVASS  
Servizio Tutela del Consumatore  
Via del Quirinale, 21  
00187 Roma, fax 06.42133206  
▪ pec: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it) Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Puoi rivolgerti a un Organismo di Mediazione, scegliendo tra quelli dell'elenco del Ministero della Giustizia sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98) – Sistema alternativo obbligatorio.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolutionnetwork-fin-net_it">https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolutionnetwork-fin-net_it</a> ).
<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	I premi corrisposti in esecuzione di Contratti di Assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.
<b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<i>Se l'assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (<a href="https://posteassicura.poste.it/oblio-oncologico/">https://posteassicura.poste.it/oblio-oncologico/</a>).</i>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<i>L'assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

# PosteProtezione Polizza Vita-CQS CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE/DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO IN FORMA COLLETTIVA

La documentazione contrattuale che forma il Set Informativo contiene:

- Il Dip
- Il Dip Aggiuntivo
- Le condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Il Contraente deve ricevere il Set informativo prima della sottoscrizione del Contratto.

Il presente Contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari.

## **STRUTTURA DEL CONTRATTO**

Il contratto si compone della copertura morte ed è disciplinato:

- dalle Condizioni di Assicurazione che seguono;
- da quanto stabilito nella Proposta di Assicurazione;
- dalle disposizioni di legge in materia.

## **COME LEGGERE QUESTO CONTRATTO**

Poste Vita S.p.A. (di seguito "Poste Vita") ha redatto questo contratto perché sia chiaro e comprensibile.

Ci sono però parole che non sono di tutti i giorni e hanno un significato preciso per questo contratto e per la legge.

Le DEFINIZIONI, cioè il significato delle parole che in queste condizioni di assicurazione hanno l'iniziale maiuscola, le trovi nel Glossario.

# INDICE

<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>INFORMAZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
Art. 1 - Quali sono i prestiti oggetto dell'Assicurazione? .....	5
Art. 2 - Quanto dura l'assicurazione? .....	5
Art. 3 - Quali sono i casi che determinano la cessazione del contratto di assicurazione? .....	6
Art. 4 - Sono previsti riscatti o riduzioni? .....	6
<b>LA LEGGE CHE REGOLA IL CONTRATTO .....</b>	<b>6</b>
Art. 5 - Quale legge si applica al contratto?.....	6
Art. 6 - Qual è il perimetro della giurisdizione e cosa si intende per procedimento di mediazione?.....	6
Art. 7 - Entro quanto tempo si può denunciare il sinistro?.....	7
Art. 8 - L'Assicuratore rinuncia al diritto di surroga?.....	7
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge .....	7
<b>IL PAGAMENTO DEL PREMIO .....</b>	<b>7</b>
Art. 10 - Chi paga il premio e con quale periodicità?.....	7
Art. 11 - Sono previsti oneri fiscali? .....	7
<b>PRIMA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>8</b>
Art. 12 - è possibile regolare la Proposta di Assicurazione? .....	8
<b>DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO? .....</b>	<b>8</b>
Art. 13 - In che modo è possibile esercitare il diritto di recesso? .....	8
Art. 14 - Cosa succede in caso di estinzione anticipata del prestito? .....	8
<b>COPERTURA MORTE – COSA E CHI È ASSICURATO .....</b>	<b>9</b>
Art. 15 - Cosa prevede la copertura? .....	9
Art. 16 - Sono previste limitazioni alla copertura? .....	9
Art. 17 - Chi si può assicurare? .....	10
Art. 18 - Quali sono le modalità assuntive? .....	10
Art. 19 - Dove vale la copertura?.....	11
Art. 20 - Chi è il Beneficiario della Prestazione Assicurata?.....	11
<b>IN CASO DI SINISTRO .....</b>	<b>11</b>

Art. 21 - Quali sono gli obblighi del Contraente in caso di Sinistro?	
Entro quando avviene il pagamento della Prestazione Assicurata?.....	11
<b>PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DI PRESTITO ESTINGUIBILE</b>	
<b>CON CESSIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO.....</b>	<b>12</b>
<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>14</b>

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## PosteProtezione Polizza Vita-CQS

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA  
CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO  
UNICO ANTICIPATO ABBINATO A PRESTITI PERSONALI  
RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE/DELEGAZIONE DI  
PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO.**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

#### ***Art. 1 - Quali sono i prestiti oggetto dell'Assicurazione?***

Sono oggetto dell'Assicurazione solo i prestiti erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti, in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (in quest'ultimo caso se la durata del prestito è minore o uguale alla scadenza del contratto di lavoro) presso le società del Gruppo Poste Italiane:

- con durata minima di 36 mesi e con durata massima di 120 mesi;
- con importo massimo assicurabile pari a 60.000,00€ (per quanto riguarda la cessione del quinto) e 40.000,00€ (per quanto riguarda la delega di pagamento).

#### ***Art. 2 - Quanto dura l'Assicurazione?***

La garanzia decorre dal giorno in cui nasce la posizione debitoria dell'Assicurato nei confronti del Contraente e termina con lo scadere del piano di ammortamento.

L'Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di finanziamento.

### ***Art. 3 - Quali sono i casi che determinano la cessazione del contratto di assicurazione?***

L'Assicurazione cessa:

- in caso di pagamento, al Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto, può essere corrisposta una sola volta;
- alla Scadenza dell'Assicurazione;
- in caso di Recesso del Contraente;
- nel caso in cui l'Assicurato non presti più servizio come dipendente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, presso le Società del Gruppo Poste Italiane in caso di estinzione totale anticipata del prestito.

### ***Art. 4 - Sono previsti riscatti o riduzioni?***

L'Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate.

6/17

## **LA LEGGE CHE REGOLA IL CONTRATTO**

### ***Art. 5 - Quale legge si applica al contratto?***

Per questo contratto si applica la legge italiana in materia.

### ***Art. 6 - Quale è il perimetro della giurisdizione e cosa si intende per procedimento di mediazione?***

Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione civile (D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni). La domanda di mediazione va presentata presso un organismo di mediazione accreditato presso il ministero della giustizia, nel luogo del giudice competente territorialmente. Solo se con la mediazione non si riesce a risolvere la controversia è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria.

### ***Art. 7 - Entro quanto tempo si può denunciare il sinistro?***

Per la copertura morte il sinistro si può denunciare entro 10 anni dalla data del decesso dell'assicurato.

Se il Beneficiario non richiede l'indennizzo entro 10 anni, il diritto alla prestazione assicurativa derivante dalla copertura si prescrive e Poste Vita ha l'obbligo di versare le somme al fondo istituito con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 27 ottobre 2008, n. 166).

In caso di omessa richiesta della prestazione assicurata entro questi termini, l'Assicuratore deve obbligatoriamente versare gli importi non reclamati al "fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie".

### ***Art. 8 - L'Assicuratore rinuncia al diritto di surroga?***

Sì, l'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione verso i responsabili del Sinistro.

### ***Art. 9 - Rinvio alle norme di legge***

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.

## **IL PAGAMENTO DEL PREMIO**

### ***Art. 10 - Sono previsti periodi di Carenza?***

La Prestazione Assicurata viene garantita dietro il pagamento, da parte del Contraente, di un Premio unico ed anticipato per tutta la durata dell'Assicurazione.

### ***Art. 11 - Sono previsti oneri fiscali?***

I premi corrisposti in esecuzione di Contratti di Assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

## **PRIMA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO**

### ***Art. 12 - È possibile revocare la Proposta di Assicurazione?***

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del Contratto di Assicurazione. La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.

## **DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO**

### ***Art. 13 - In che modo è possibile esercitare il diritto di Recesso?***

Il Contraente può recedere dal contratto di Assicurazione entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di Conclusione del Contratto di Assicurazione.

L'esercizio del diritto di Recesso comporta la cessazione dell'Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.

La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto (anche a mezzo mail ovvero tramite gli appositi flussi informativi concordati), entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa a Recesso, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.

### ***Art. 14 - Cosa succede in caso di estinzione anticipata del prestito?***

In caso di estinzione totale anticipata del finanziamento, l'Assicurazione si scioglie anticipatamente e l'Assicuratore rimborsa al Contraente il Premio non Goduto. Qualora l'estinzione anticipata del finanziamento sia associata alla stipula, tra il Contraente e l'Assicurato, di nuovo Contratto di Prestito sempre garantito da Poste Vita S.p.A., quest'ultima, in sede di calcolo del Premio

della nuova Assicurazione, riconosce al Contraente il rimborso del Premio non Goduto, relativo all'Assicurazione cessata del pregresso Contratto di Prestito. In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, l'Assicuratore provvede automaticamente alla restituzione al Contraente della parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, commisurata alla quota di debito rimborsata anticipatamente.

## **COPERTURA MORTE COSA E CHI È ASSICURATO**

### ***Art 15 - Cosa prevede la copertura?***

L'Assicuratore in caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto, in qualsiasi parte del mondo, nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione, paga al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, il valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento con scadenza successiva a quella della morte dell'Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall'Assicuratore.

La copertura assicurativa è prestata senza Carenza.  
Non si intende operante l'art. 1926 del Codice Civile.

### ***Art. 16 - Sono previste limitazioni alla copertura?***

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Sinistro, senza limiti territoriali. È escluso dall'Assicurazione il Decesso causato dalle conseguenze:

- del dolo della Contraente;
- di tutti i rischi collegati alle reazioni nucleari o contaminazioni radioattive;
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'Assicurato vi abbia preso parte attiva.

Costituiscono causa di annullamento dell'Assicurazione e comportano pertanto l'esclusione della garanzia assicurativa:

- l'inesistenza del Contratto di Prestito;
- la mancata erogazione del finanziamento;
- la falsificazione dei documenti prodotti a corredo della Proposta di Assicurazione.

Nei casi sopra elencati il Contraente ha comunque diritto di chiedere all'Assicuratore la restituzione del Premio pagato e non goduto.

**In caso di Sinistro derivante da suicidio dell'Assicurato avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell'Assicurazione o da partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, la garanzia opera solo a beneficio del Contraente/Istituto Mutuante, con diritto pertanto dell'Assicuratore di agire verso gli eredi dell'Assicurato per il rimborso della somma pagata al Contraente/Istituto Mutuante.**

**Anche in caso di dichiarazioni rilasciate, con dolo o colpa grave, in modo non veritiero, la garanzia opera solo a beneficio del Contraente, con diritto pertanto dell'Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi dell'Assicurato per il rimborso della somma pagata al Contraente.**

10/17

### ***Art. 17- Chi si può assicurare***

Si possono assicurare le persone che:

- hanno compiuto 18 anni e non hanno compiuto 68 anni;
- alla scadenza dell'Assicurazione hanno un'età non superiore a 70 anni e 6 mesi;
- sono dipendenti a tempo determinato o indeterminato presso una delle Società del Gruppo Poste Italiane.

### ***Art. 18 - Quali sono le modalità assuntive?***

L'assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella Proposta di Assicurazione e nella documentazione a corredo di questa.

## ***Art. 19 - Dove vale la copertura?***

Vale in tutto il mondo

## ***Art. 20 - Chi è il Beneficiario della Prestazione Assicurata?***

Il Beneficiario della Prestazione Assicurata è il Contraente. Qualora venga dal Contraente espressamente indicato un diverso Beneficiario, l'Assicuratore provvederà a liquidare a quest'ultimo la Prestazione Assicurata.

Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente, quest'ultimo si obbliga comunque a rispettare gli impegni posti a proprio carico dalla presente Assicurazione, procurando altresì, ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, l'adempimento del soggetto Beneficiario per quelle attività che dovessero essere a carico di quest'ultimo.

## **IN CASO DI SINISTRO**

### ***Art. 21 - Quali sono gli obblighi del Contraente in caso di Sinistro? Entro quanto avviene il pagamento della Prestazione Assicurata?***

In caso di decesso dell'Assicurato, il Contraente/Istituto Mutuante dovrà darne avviso all'Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro, inviando i seguenti:

- copia di atto di morte in carta libera rilasciato dall'ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente;
- copia del Contratto di Prestito;
- conto estintivo del finanziamento.

Il Contraente/Istituto Mutuante non ha l'obbligo di allegare la cartella clinica o la relazione del medico che ha accertato il decesso. L'Assicuratore verificata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.

**Ad avvenuto pagamento della Prestazione Assicurata, resta fermo il diritto dell'Assicuratore di chiedere agli eredi dell'Assicurato la cartella clinica o la relazione del medico che ha constatato il decesso.**

# PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DI PRESTITO ESTINGUIBILE CON CESSIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO – MODULO DI ACCETTAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO DECESSO

CESSIONE       DELEGA

## DATI DEL CONTRATTO DI PRESTITO:

Durata (mesi).....Decorrenza ...../...../..... Scadenza ...../...../..... Quota mensile .....  
Numero quote mensili..... Montante € .....Premio unico anticipato a carico dell'Istituto Mutuante.

**ASSICURANDO Cedente/Delegante:** .....

Nato a ..... il ...../...../.....

Residente in..... CAP..... Via.....

Età (anni compiuti)..... C.F.....

**ENTE/AZIENDA** di cui l'Assicurando è lavoratore dipendente .....

con sede in .....

**CONTRAENTE** (Ist. bancario/finanziario che eroga il prestito): Financit S.p.A.

**BENEFICIARIO** (Ist. bancario/finanziario, se diverso da Contraente): Financit S.p.A.

## DICHIARAZIONE DELL'ASSICURANDO:

Il sottoscritto, avendo chiesto al Contraente un prestito personale da estinguersi, secondo il piano di ammortamento sopra illustrato, mediante cessione/delegazione di pagamento di quote di stipendio ai sensi del D.P.R. del 5.1.1950 n. 180 e successive modifiche/ai sensi degli artt. 1269 e 1723 II co. C.C:

- dà il proprio consenso al Contraente, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, alla conclusione con Poste Vita S.p.A. (più avanti l'Assicuratore) di un contratto di assicurazione sulla propria vita a garanzia dell'estinzione del finanziamento in caso di decesso e dunque accetta che venga stipulata una copertura assicurativa per il rischio decesso sulla propria persona, risultando pertanto terzo rispetto alla copertura assicurativa e soggetto mero portatore del rischio assicurando;
- conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore sono veritiere, precise e complete;
- dichiara di sciogliere dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che riguardino il sottoscritto, autorizzando fin da ora l'Assicuratore all'acquisizione di copia di cartelle cliniche di degenza e di accertamenti medici;
- dichiara di essere a conoscenza della facoltà di consultare e acquisire il Set Informativo disponibile sul sito internet del Contraente [www.financit.it](http://www.financit.it) – sezione trasparenza.

Data...../...../.....

L'Assicurando.....

## Avvertenza:

L'assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024 e successivi decreti attuativi, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dagli articoli 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato (riportato dopo questo Questionario Sanitario).

Si precisa che per "conclusione del trattamento attivo" della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico, antitumorale, radioterapico.

**DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE (da sottoscrivere contrassegnando tutti i punti di seguito riportati)**

Il sottoscritto conferma:

- SI**  **NO**  di essere in buono stato di salute, di non essere stato ricoverato in istituto di cura negli ultimi cinque anni (salvo che per: conseguenze traumatiche di lesione degli arti, appendicetomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto);
- SI**  **NO**  di non essere in attesa di ricovero, di non essere sottoposto a terapia continuativa e di non avere malattie in atto, escluse quelle stagionali;
- SI**  **NO**  di non soffrire e di non avere sofferto di patologie oncologiche, (ricomprese anche quelle della pelle, leucemia o linfoma), senza recidive o ricadute, negli ultimi 10 anni oppure 5 anni se la patologia è insorta prima dei 21 anni di età, come indicato dalla legge n. 193 del 2023 oppure nei termini inferiori previsti dai relativi e successivi decreti attuativi (riportati nell'ultima pagina di questo documento) ipertensione cronica, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardio, epatite, cirrosi epatica, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell'apparato respiratorio o neurologiche o croniche dell'apparato muscoloscheletrico, infezione da HIV;
- SI**  **NO**  di non percepire pensione o assegno d'invalidità superiore al 20% per infortunio o malattia e di non avere presentato domanda per ottenere tali trattamenti;
- SI**  **NO**  di essere attivo sul posto di lavoro e di esserlo stato negli ultimi 12 mesi.

a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico;

b) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, l'assicurato: i. verifica l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario; ii. può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico; iii. non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.

Data ...../...../.....

L'Assicurando.....

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SALUTE:**

L'Assicurando dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy del Gruppo Assicurativo Poste Vita e di essere consapevole che il trattamento dei suoi dati personali comporterà anche la comunicazione di particolari categorie di dati personali (cd dati sensibili) (ex art. 9 del Regolamento Generale (UE) 2016/679 "GDPR") da parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita e di tutti i soggetti necessari alla gestione della fase pre-contrattuale e di post vendita – ivi compreso l'Ente Erogatore - per le finalità funzionali alla gestione ed esecuzione del Contratto assicurativo;

L'Assicurando esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati appartenenti a categorie particolari da parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita e da parte di altri soggetti necessari alla gestione/esecuzione del contratto assicurativo.

Data ...../...../.....

L'Assicurando.....

**IL PREMIO È A CARICO DELL'ISTITUTO MUTUANTE. QUESTO NON PERCEPISCE ALCUN COMPENSO PROVVISORIO. IL PREMIO VIENE PAGATO DAL CONTRAENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO. IL CONTRAENTE CON L'INVIO DELLA PRESENTE PROPOSTA ALL'ASSICURATORE CONFERMA LA RICEZIONE DEL SET INFORMATIVO, LA PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DI QUANTO IN TAL SEDE ESPRESSO.**

**TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO I, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 22 MARZO 2024**

Tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, riferibile alle patologie per le quali il diritto all'oblio oncologico matura in un termine ridotto rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico.

Tipo di tumore	Specificazioni	Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II-III, >21 anni	7
Melanoma	>21 anni	6
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1
Utero, collo	>21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni – uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

# GLOSSARIO

## **Assicurato**

La persona fisica, cioè il cedente/delegante, con la quale il Contraente ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile.

## **Assicuratore**

Poste Vita S.p.A.

## **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore secondo le condizioni del presente Set Informativo.

## **Beneficiario**

Il soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro ovvero il Contraente. Qualora venga dal Contraente espressamente indicato un diverso Beneficiario, l'Assicuratore provvederà a liquidare a quest'ultimo la Prestazione Assicurata.

Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente, quest'ultimo si obbliga comunque a rispettare gli impegni posti a proprio carico dalla presente Assicurazione, procurando altresì, ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, l'adempimento del soggetto Beneficiario per quelle attività che dovessero essere a carico di quest'ultimo.

## **Carenza**

Periodo durante il quale le garanzie prestate dall'Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurativo avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la Prestazione Assicurata.

## **Ceduto/Delegato**

Il datore di lavoro del dell'Assicurato ovvero le Società del Gruppo Poste Italiane, impegnato verso il Contraente a versare a favore di questi la quota dello stipendio dell'Assicurato.

### **Certificato di Polizza**

Il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula della Assicurazione secondo le condizioni del presente Set Informativo. Il Certificato di Polizza viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore.

### **Conclusione del contratto di assicurazione**

Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.

### **Contraente/Istituto Mutuante**

Il soggetto che stipula con l'Assicuratore ogni contratto di assicurazione emesso secondo le condizioni del presente Set Informativo.

### **Contratto di Prestito**

Contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile.

### **Costi**

I caricamenti per costi di acquisizione e di gestione che incidono sull'entità del Premio pagato dal Contraente. I Costi sono indicati nel DIP Aggiuntivo Vita.

### **DIP Vita e DIP Aggiuntivo Vita**

Documenti che costituiscono il Set informativo, redatti secondo le disposizioni europee e dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente ed all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contengono le principali informazioni per consentire al Contraente di valutare il prodotto e relative all'Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative e finanziarie.

### **Età Assicurativa**

L'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell'Assicurato. Se, al momento della stipula dell'Assicurazione, sono trascorsi meno di sei mesi dall'ultimo compleanno, l'Età Assicurativa è quella compiuta. Se, al momento della stipula dell'Assicurazione, sono trascorsi sei mesi dall'ultimo compleanno, l'Età Assicurativa è quella prossima da compiere.

## **IVASS**

L'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni", ossia l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione. L'IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 - tel. 06 42133000 - fax 06.42133206.

## **Legge 180**

Il D.P.R. del 5/1/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

## **Montante**

Somma delle rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi.

## **Premio**

L'importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

## **Premio non Goduto**

Importo pari alla somma tra la Riserva matematica ed il pro-rata dei caricamenti gravanti sul Premio, pro-rata da computarsi sul Premio in modo proporzionale in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza dell'Assicurazione.

Dall'importo, come sopra calcolato, l'Assicuratore trattiene una somma di Euro 10,00 a ristoro delle spese amministrative sostenute per procedere al rimborso del Premio non Goduto.

## **Prestazione Assicurata**

La somma, pagabile sotto forma di capitale, che l'Assicuratore corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato. Essa può essere al massimo pari a 60.000,00€ per la cessione e di 40.000€ per la delega di pagamento.

## **Proposta di Assicurazione**

La formale domanda all'Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le condizioni della presente Assicurazione.

**Recesso**

Diritto del Contraente di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

**Revoca**

Diritto del Contraente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.

**Riserva Matematica**

Importo che deve essere accantonato dall'Assicuratore, ai sensi di legge, per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati.

**Scadenza dell'Assicurazione**

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

**Set Informativo**

L'insieme della documentazione informativa, redatta secondo le disposizioni dell'IVASS, da consegnare al Contraente ed all'Assicurato, composto da:

- (i) DIP Vita;
- (ii) DIP Aggiuntivo Vita;
- (iii) Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario;
- (iv) Proposta di Assicurazione.

**Sinistro**

Il decesso dell'Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

**T.A.N.**

Tasso Annuale Nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito.

## Come possiamo aiutarti?



### Contattaci

Vai su [postevita.it](https://postevita.it) nella sezione Assistenza Clienti e compila il modulo oppure scrivici sul profilo **Facebook** Poste Italiane



### Chiamaci

Poste Vita **800.316.181**

(numero gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00)



Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Europa, 190 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203  
• PEC: [postevita@pec.postevita.it](mailto:postevita@pec.postevita.it) • [www.postevita.it](http://www.postevita.it) • Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638  
• Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.